REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA


SEZIONE SEDICESIMA CONTROVERSIE CIVILI

Il Dott. Maurizio Manzi, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente


SENTENZA

nella causa annotata al R.G. n. 13471 per l'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 25 giugno 2024, vertente

TRA



Ε



Amministrazione e legale rappresentante della delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.7.2020 e giusta procura speciale del 30.09.2020
autenticata nelle firme dal dott. Notaio in Roma rep. racc. rappresentata
e difesa dall' Avv. (p.e.c.:
) ed elettivamente domiciliata nel suo studio in
Via in virtù di procura ad litem in calce al ricorso per decreto
ingiuntivo
OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.
All'udienza del giorno 25 giugno 2024 compariva per le parti opponenti la Dott.ssa in sostituzione dell'Avv.
La Dott.ssa contestava tutto quanto dedotto, eccepito e prodotto dall'opposta, si riportava
alle conclusioni così come precisate nella memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. e chiedeva
l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c
L'Avv. precisava le conclusioni riportandosi alla propria comparsa di costituzione e
di risposta e alle successive memorie.
L'Avv. chiedeva che venissero ammessi anche gli estratti conto depositati, in modo
incolpevole, per un errore informatico, con la memoria n. 3 di parte opposta.
La Dott.ssa Sposato ribadiva l'inammissibilità del predetto deposito perché tardivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato alla
, le parti opponenti formulavano le seguenti conclusioni: "In via preliminare: -
rigettare l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo
n. 20624/2020 (R.G. n. 61530/2020) emesso dal Tribunale di Roma e notificato in data 29/12/2020;
nel merito: in via principale: - accertare e dichiarare la nullità e inefficacia delle fideiussioni
rilasciate dai Sigg.ri in favore della presunta debitrice principale e, per
l'effetto, dichiarare nullo, per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c. e 50 T.U.B. e per tutte le ragioni spiegate in narrativa, il decreto ingiuntivo opposto n. 20624/2020 (R.G. n. 61530/2020) emesso dal
Tribunale di Roma e notificato in data 29/12/2020 e, quindi, revocare il medesimo con tutte le

conseguenze di legge; in via subordinata: - accertare e dichiarare la nullità e inefficacia, per violazione degli artt. 117 e 118 T.U.B., 1815, 1283, 2697 e 1418 c.c., L. 108/1996 dei contratti di affidamento oggetto di causa; - accertare e dichiarare l'illegittimità e l'illiceità delle pratiche di anatocismo, usura, applicazione di commissioni di massimo scoperto o come successivamente chiamate, Commissioni di Istruttoria Veloce, di spese di tenuta conto, di tassi ultra-legali, di tassi di interesse creditorî e debitorî decisi unilateralmente e pratiche di antergazioni e postergazioni

delle valute e indebito arricchimento e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi sui c/c in esame e l'applicazione del c.d. principio del "saldo zero"; - e per l'effetto dei due punti precedenti, anche in alternativa tra di loro, rideterminare l'eventuale credito vantato dalla convenuta opposta nei confronti di e dei Sig.ri degli interessi anatocistici, usurari, ultra-legali, di CMS e Commissioni di Istruttoria Veloce e degli interessi risultanti dall'illegittima pratica di antergazione e postergazione dei giorni valuta; nonché al netto del c.d. saldo zero, o, comunque, in quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed accertata in corso di causa, anche attraverso un CTU, anche tenuto conto di eventuali nuovi estratti conto prodotti dalla convenuta oltre a rivalutazione monetaria e interessi; accertare e dichiarare la illegittima segnalazione in Centrale Rischi eseguita dalla convenuta in danno degli odierni opponenti, con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali in via di quantificazione e comunque entro i limiti della dichiarazione di valore del procedimento riportata nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, ordinare la cancellazione con efficacia retroattiva e condannare la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa (entro i limiti della dichiarazione di valore del procedimento riportata nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) oltre alla pubblicazione della rettifica sui principali giornali locali; - condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti dagli opponenti, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., da determinarsi in via equitativa e, comunque, entro i limiti della dichiarazione di valore del procedimento riportata nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo; In ogni caso: condannare, in ogni caso, la convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio".

A fondamento delle proprie richieste gli opponenti deducevano nello specifico:

- la nullità delle fideiussioni prestate dal Sig.

 e dalla Sig.ra

 e dalla Sig.ra

 e dalla Sig.ra

 e dalla Sig.ra

 parti
 opponenti quali "contratti autonomi di garanzia", si trattava di contratti di fideiussione,
 redatti in forza del cosiddetto "modello ABI", ritenuto lesivo della concorrenza da parte
 della Banca d'Italia.
- Le fideiussioni *de quibus* stabilivano condizioni contenute nella clausola c.d. di reviviscenza, nella clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., nella clausola c.d. di sopravvivenza.
- La presenza di tali clausole comportava la nullità dell'integrale fideiussione in quanto illegittima.
- Alla luce delle considerazioni effettuate chiedevano:
- l'annullamento o la revocazione del decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei fideiussori;
- la mancata dimostrazione del credito da parte della convenuta; la certificazione della Banca teneva conto solo dei saldi finali; ed invero era stato prodotto meramente un saldaconto parziale e non era stato versato in atti alcun estratto conto relativo al conto corrente oggetto di causa.
- Erano state contestate espressamente tutte le voci di addebito sul conto corrente e l'esistenza di una efficace documentazione atta a dimostrare la validità degli addebiti. La Banca avrebbe dovuto dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto;

- la nullità del contratto di apertura di conto corrente e del successivo contratto di affidamento: il contratto non riportava l'indicazione dei tassi di interesse e in generale di qualsivoglia condizione economica. L'assenza di un valido contratto di conto corrente, ai sensi dell'art. 117 TUB, rendeva nullo l'intero rapporto contrattuale, inclusi i rapporti accessori, come nel caso di specie i contratti di affidamento;
- la contestazione dell'illegittima pratica anatocistica in violazione dell'art. 120 TUB e della Delibera CICR del 09/02/2000: tanto alla luce delle precedenti osservazioni di nullità del contratto di apertura del conto corrente e di tutti i contratti accessori, atteso che tra il 1997 e il 2007 non vi erano stati altri contratti regolanti le condizioni economiche dell'affidamento e considerato altresì che la Banca non aveva prodotto gli estratti conto a fondamento della propria difesa;
- l'usura, l'illegittimità dell'interesse ultra-legale, l'illegittimità dell'esercizio dello *ius variandi*, l'illegittimità delle commissioni di istruttoria veloce e delle commissioni di massimo scoperto, della determinazione della valuta e delle spese di tenuta di conto;
- la contestazione del primo saldo iniziale disponibile e l'affermazione del principio del "saldo zero", sulla base della nullità delle pattuizioni contrattuali e dell'invalida applicazione di interessi anatocistici, usura, interessi ultralegali, antergazione e postergazione delle valute e, della mancata disponibilità di tutti gli estratti conto relativi al rapporto in contestazione;
- l'illegittimità della segnalazione in centrale rischi e il risarcimento del danno non patrimoniale; ed infatti, la segnalazione di 'sofferenza' aveva comportato un ingiustificato allarme di sistema, i cui effetti patrimoniali lesivi avrebbero formato oggetto di autonoma domanda risarcitoria;
- la mancanza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, poiché era fondato su fideiussioni non valide e comunque illegittime e non documentalmente provato.
- Evidenziavano in ultimo gli opponenti il periculum in mora, ovvero la grave difficoltà economica in cui si trovavano, stante l'impossibilità di lavorare (essendo la loro un'attività relativa alla cura della persona parrucchieri particolarmente colpita dalle restrizioni derivanti dalla pandemia da SARS COVID 2);
- la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

In particolare, l'opposta sosteneva:

- in merito alla nullità delle garanzie fideiussorie il fatto che le suddette garanzie fossero state stipulate in conformità allo schema di contratto predisposto dall'ABI, non poteva travolgere in alcun modo né le singole clausole inficiate né l'intero contratto in cui non vi fosse un oggettivo richiamo alla deliberazione dell'ABI con cui veniva approvato il modello standardizzato di fideiussione omnibus (le intese dovevano essere in qualche modo confluite nel contratto di fideiussione) ed al contempo non risultasse che la suddetta deliberazione avesse vincolato l'istituto di credito stipulante al rispetto dello schema ABI nella contrattazione con terzi.
- Doveva provarsi una dipendenza funzionale o un collegamento negoziale oggettivamente apprezzabile tra le fideiussioni e la deliberazione dell'ABI;
- sulla prova del credito azionato, anche se il provvedimento monitorio era stato emesso in carenza dei presupposti, questo non avrebbe potuto dichiararsi nullo in quanto l'opposizione "dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione". Inoltre ad un esame dell'art. 50 del decreto ingiuntivo n. 385 del 2003 (T.U.B.) alla luce degli artt. 118 T.U.B., 1853 e 1857 c.c., era possibile sostenere che in fase monitoria si potessero depositare anche solo gli estratti conto certificati ex art. 50 T.U.B., riguardanti l'ultimo periodo di movimentazione, secondo la periodicità concordata dalle parti, di regola trimestrale. Poi nella fase di cognizione piena il materiale probatorio avrebbe potuto/dovuto essere integrato; ed infatti produceva, contestualmente alla comparsa, gli estratti conto analitici trimestrali dall'origine del rapporto sino al recesso. I suddetti estratti non erano mai stati fatti oggetto di alcuna specifica contestazione nonostante regolarmente ricevuti dal correntista;
- sull'eccezione della nullità del contratto di conto corrente per vizio di forma ad substantiam e per indeterminatezza dei tassi, la Banca aveva indicato e pattuito tutti gli elementi essenziali e necessari per la validità del contratto bancario ovvero: a) l'importo concesso a titolo di affidamento; b) il tasso per gli utilizzi nei limiti dell'affidamento; c) il tasso per gli utilizzi relativi ad ulteriori disponibilità di fido; d) il tasso di mora; e) le commissioni di messa a disposizione dei fondi; f) le commissioni di istruttoria veloce; g) il TAEG per ogni linea di credito;
- la Banca aveva legittimamente capitalizzato gli interessi a credito ed a debito (quindi in regime di reciprocità) in tutto il rapporto nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art 25 D. Lgs. 4 agosto 1999 n.342 e successiva delibera del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, espungendo a partire dal 2014, ogni forma di capitalizzazione, se non annuale, come da successiva Delibera C.I.C.R. del 3 agosto 2016, pubblicata in G.U. n. 210 del 10 settembre 2016;
- sul riferimento ad una presunta illegittimità della commissione di massimo scoperto e della commissione di istruttoria veloce, queste erano indicate specificamente nei contratti insieme con i relativi tassi di interesse nel pieno rispetto di quanto previsto nell'art. 117 bis T.U.B., dello *ius variandi* previsto e regolamentato dall'art. 16 del contratto di conto corrente;
- la aveva prodotto l'estratto di saldo conto ex art. 50 T.U.B. al fine di ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo.

- A prova del credito, venivano depositati nel presente giudizio come già accennato gli estratti conto analitici trimestrali dall'origine del rapporto fino al recesso con il richiesto (da controparte) saldo zero;
- la dopo aver preso atto delle gravi difficoltà economiche della società e della pochezza patrimoniale dei suoi fideiussori, uno dei quali titolare di un immobile gravato da ipoteca volontaria in grado di assorbirne completamente il valore, l'altro privo di alcun bene personale, aveva correttamente segnalato la sofferenza alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia;
- sulla richiesta di provvisoria esecuzione, tutti i motivi di doglianza degli opponenti erano stati analiticamente confutati e da tale confutazione era emerso come essi fossero del tutto infondati e pretestuosi finalizzati a rallentare il recupero del credito vantato dalla Banca. Il credito, pertanto, era interamente ed ampiamente provato.

Nella prima udienza del 07.09.2021, gli opponenti insistevano per l'accoglimento dell'opposizione e per il rigetto della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, nonché per la concessione dei termini ex art. 183, VI co., c.p.c.; la parte opposta insisteva per la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Il Giudice, con provvedimento del 13.09.2021, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c., con decorrenza dal 30 settembre 2021.

Le parti opponenti con la seconda memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., chiedevano la nomina di CTU per la risoluzione di determinati quesiti riguardanti l'usura, la mancata pattuizione degli interessi, le commissioni di massimo scoperto e altri costi e commissioni, l'anatocismo, l'effetto valuta: antergazione e postergazione delle valute; *ius variandi* e conteggio finale.

Il Giudice, ammetteva la CTU di natura contabile al fine di accertare i profili controversi prospettati nella seconda memoria istruttoria di parte opponente e nominava quale esperto il Dott. Francesco Rossi.

All'udienza del 21.03.2022, il CTU, Dott. Francesco Rossi, prestava giuramento di rito, accettava l'incarico e il Giudice disponeva che il nominato esperto doveva rispondere ai quesiti di cui alla memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c. di parti opponenti.

La causa veniva fissata per esame CTU all'udienza del 08.11.2022, all'esito della quale convocava il CTU in ordine a rilievi sollevati dalla parte opposta, per l'udienza del 05.12.2022. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.06.2024.

Nella suddetta udienza, infine, precisate le conclusioni ad opera delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, vertendosi in ambito di contratti di fideiussione e non di contratti autonomi di garanzia, occorre chiarire che, laddove il fideiussore, al pari del caso in esame, eccepisca la nullità

della fideiussione per violazione della normativa antitrust deve operarsi una distinzione tra fideiussioni omnibus e fideiussioni specifiche, nel senso che lo schema ABI, sanzionato dall'Autorità Antitrust, riguarda unicamente le fideiussioni omnibus sicché la censura articolata dagli opponenti non trova applicazione con riferimento alla fideiussione specifica. Ed infatti, la nullità non colpisce le fideiussioni specifiche riproducenti lo schema ABI, ma unicamente le fideiussioni omnibus.

Con il provvedimento n. 55 del 2005 la Banca d'Italia - all'epoca Autorità garante della concorrenza tra Istituti creditizi - aveva accertato che "gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale, predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus), contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.

Tale provvedimento non è applicabile alle c.d. fideiussioni specifiche, ossia alle garanzie "di debiti originati da specifici rapporti negoziali, cui le parti abbiano operato puntuale riferimento nel contratto di fideiussione, e non da ipotetiche e indeterminate operazioni del soggetto garantito che possono cagionare una oscillazione della misura della garanzia; in tali casi l'impegno di garanzia non deriva dalla conclusione di una fideiussione c.d. omnibus ma da una fideiussione ordinaria, riferendosi non ad obbligazioni future ma ad un credito esattamente individuato".

Alla luce di tali considerazioni, deve essere disattesa l'eccezione di nullità, trattandosi di contratti di fideiussione sorti sulla scorta di specifici rapporti negoziali riferibili ad obbligazioni singolarmente determinate.

Va tenuto presente che per le fideiussioni "specifiche", ovverosia accessorie a un rapporto negoziale determinato (quale ad esempio un contratto di mutuo), il garante non può giovarsi dell'inversione dell'onere della prova, derivante dalla corrispondenza delle clausole allo schema sanzionato, ma deve dimostrare che lo schema utilizzato corrisponda a una pratica uniforme frutto anch'essa, come per le fideiussioni omnibus, di intese anticoncorrenziali degli istituti concedenti i mutui. Tuttavia, nel caso concreto non è stata provata la violazione delle norme antitrust.

Per quanto attiene alla clausola c.d. di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., rientrando questa facoltà nel novero dei poteri di libera disponibilità delle parti contrattuali, che non contrasta in alcun modo con principi di ordine pubblico, la stessa è da considerarsi valida, poiché l'art. 1957 c.c. è derogabile e rinunciabile dalle parti, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. n. 28943/2017; Cass. n. 21867/2013; Cass. n. 9455/2012, Cass. n. 13078/2008 e Cass. n. 9245/2007).

Tale clausola, inoltre, non rientra tra quelle particolarmente onerose per le quali l'articolo 1341 2° comma c.c. esige la specifica approvazione per iscritto (Cass. n. 9379/2018), approvazione specifica che comunque ricorre nel caso di specie.

Ed ancora, tale deroga non può essere considerata vessatoria e conseguentemente neanche nulla ai sensi degli artt. 33 e segg. del Codice del Consumo, atteso che non risulta – neanche in via di allegazione – che gli opponenti abbiano professato di aver agito nella veste di consumatori.

Pertanto, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, la deroga può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte dei fideiussori, i quali non possono successivamente pretendere l'applicazione del termine decadenziale previsto dall'articolo 1957 c.c..

Sulle questioni riguardanti l'usura, la mancata pattuizione degli interessi, le commissioni di massimo scoperto e altri costi e commissioni, l'anatocismo, l'effetto valuta: antergazione e postergazione delle valute; *ius variandi* e conteggio finale, occorre prendere in considerazione la relazione del nominato CTU, Dott. Francesco Rossi.

Le operazioni peritali non hanno tenuto conto degli estratti conto relativi al periodo 30/10/1998 - 30/06/2000 poiché depositati dalla parte opposta soltanto- tardivamente- con la terza memoria ex art. 183 c.p.c..

In ordine al quesito riguardante l'usura, la verifica è stata condotta con due ipotesi di calcolo, in cui:
- nella prima ipotesi, applicando le Istruzioni della Banca d'Italia, non si riscontra il superamento
delle soglie d'usura, e il saldo ricalcolato risulta essere a credito per € 42.242,76 con una differenza
a favore della società correntista di € 90.448,71; - nella seconda ipotesi, applicando la formula
inversa del tasso di interesse, si riscontra il superamento delle soglie d'usura in 12 trimestri, e il
saldo ricalcolato risulta essere a credito per € 42.242,76 con una differenza a favore della società
correntista di € 90.448,71.

Quanto al profilo riguardante la mancata pattuizione degli interessi, è stato rilevato che nei due documenti contrattuali: - il contratto di conto corrente del 18/02/1997 è privo di condizioni economiche; e - nel contratto di affidamento del 18/01/2017, in cui è indicato un tasso debitore entro fido pari a "Eur3M + 8%", non sono specificate le modalità di rilevazione del tasso Euribor 3 mesi.

Anche per gli utilizzi oltre il limite di fido nel contratto di affidamento, non è indicato puntualmente il relativo tasso debitore, mentre è specificata solo la misura massima applicabile.

I documenti contrattuali prodotti in atti risultano quindi o privi di condizioni economiche o affetti da profili di indeterminatezza.

Per quanto attiene alle commissioni di massimo scoperto e ad altri costi e commissioni, l'ausiliario di giustizia ha decurtato dal saldo del conto quelle commissioni e spese prive di pattuizione scritta.

Nello specifico devono essere espunte: - le commissioni di massimo scoperto per \in 3.738,29; - le commissioni di sconfinamento per \in 1.117,00; - le spese trimestrali per \in 5.232,43; - le commissioni per la messa a disposizioni fondi addebitate tra i movimenti fino alla pattuizione avvenuta nel contratto di affidamento del gennaio 2017 per un importo pari a \in 5.679,35; - le commissioni di istruttoria veloce per complessivi \in 464,00 in quanto non convenute per il periodo antecedente al contratto di affidamento del 18/01/2017.

Ed ancora, sul quesito dell'anatocismo non è stata rinvenuta in atti dal nominato esperto la pattuizione della pari periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, né l'autorizzazione all'addebito annuale richiesta dalla Delibera CICR del 03/08/16, motivo per il quale il saldo del conto è stato ricalcolato attraverso l'applicazione del regime di capitalizzazione semplice all'intero importo.

Per quanto riguarda il quesito riguardante l'effetto valute, il CTU ha provveduto a ricalcolare il saldo del conto riordinando i movimenti per data operazione, annullando così l'effetto dei giorni valuta, non essendo presenti pattuizioni sulle valute applicate.

In ordine allo *ius variandi* il perito condivisibilmente ha sostenuto non essersi resa necessaria una rettifica al saldo del conto poiché l'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB assorbe l'effetto economico riveniente dall'inefficacia delle variazioni sfavorevoli per il correntista.

In ultimo, sul conteggio finale, l'assenza degli estratti conto per il periodo compreso tra il 30/10/1998 e il 30/06/2000, ha fatto sì che il CTU provvedesse all'azzeramento del saldo debitore non documentato al 30/06/2000, pari a Lire 28.878.808 (€ 14.609,43).

A seguito della stesura provvisoria della relazione peritale, il CTP della parte opposta ha chiesto di effettuare un nuovo conteggio del TEG, includendo tutti gli oneri gravanti sul conto.

Tuttavia, il CTU ha ritenuto di non accogliere tale osservazione poiché fondata su argomentazioni tecniche erronee.

La CTP di parte opponente ha formulato le seguenti osservazioni: - che la verifica dell'usura fosse stata effettuata con criteri difformi dalle Istruzioni della Banca d'Italia; - che la verifica dell'usura dovesse essere circoscritta al momento genetico; - che la Banca avesse depositato il contratto di conto corrente del 18/02/97 e il contratto di affidamento del 18/01/17, precisando che "le condizioni applicate sono indicate negli estratti conto di periodo depositati a far data dall'apertura del conto, come di seguito riscontrabile, oltreché specificamente pattuite nel contratto di affidamento"; - che gli estratti conto confermassero l'applicazione della pari reciprocità della capitalizzazione trimestrale secondo le previsioni di legge, chiedendo di modificare il ricalcolo del saldo tenendo conti della capitalizzazione trimestrale praticata dalla banca; - relativamente alle valute chiedesse di mantenere i giorni valuta praticati dalla banca non essendo rilevabile in atti alcuna specifica contestazione; - sullo ius variandi rilevasse che l'art. 16 del contratto di conto corrente prevede la facoltà della banca di modificare le condizioni economiche secondo le prescrizioni di cui all'art. 118 TUB; - in ultimo, sull'azzeramento, ritenesse che "tutti gli estratti conto analitici trimestrali dall'origine del rapporto al recesso risultavano depositati nel fascicolo di causa".

Il CTU ha condivisibilmente replicato di non dover accogliere le suddette osservazioni sollevate in quanto: - in primo luogo il quesito peritale chiede esplicitamente una doppia ipotesi di calcolo utilizzando la formula contenuta nelle Istruzioni della Banca d'Italia, ovvero, la formula basata sui criteri di cui alla L. 108/96 e art. 644 c.p.c.; - il quesito peritale chiede espressamente di effettuare la verifica dell'usura "per tutto il periodo di analisi dei c/c; - l'art. 117 TUB, 4° comma, prescrive l'obbligo per l'intermediario di indicare in contratto i tassi di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati; in caso di inosservanza trova applicazione la sanzione prescritta dal successivo 7° comma del medesimo art. 117 TUB; inoltre, con riferimento al tasso entro fido, il correntista non è posto nelle condizioni di conoscere i criteri impiegati dall'intermediario per determinare il tasso debitore e con riferimento al tasso oltre fido, non è convenuta la misura puntuale del tasso applicabile; l'espunzione delle spese trimestrali è aderente alle richieste giudiziali; - il quesito peritale chiede di ricalcolare il saldo del conto "senza procedere ad alcuna capitalizzazione"; - sulla base di quanto viene richiesto con il quesito peritale, è stato ricalcolato il saldo del conto riordinando i movimenti per data operazione, annullando quindi l'effetto dei giorni valuta, che

peraltro non risultano pattuiti; - ribadisce che l'accertamento dello *ius variandi* non si è reso necessario in quanto le condizioni praticate dall'intermediario sono state sostituite dai tassi ex art. 117 TUB; - in ultimo, ribadisce che l'utilizzo degli estratti conto relativi al periodo 30/10/98 - 30/06/00 è stato escluso dal giudice con ordinanza del 15/05/22, poiché depositati tardivamente con la terza memoria ex art. 183 c.p.c.

Il CTU, dott. Francesco Rossi pertanto, con la relazione di consulenza tecnica d'ufficio definitiva, ha confermato quanto opinato nella bozza di relazione provvisoria, concludendo che, alla stregua delle considerazioni effettuate e a fronte del saldo debitore richiesto dalla banca al 28/10/2020 di \in 48.205,95, si ottengono i risultati riportati, nelle due ipotesi di ricalcolo sviluppate: - nella prima ipotesi, applicando le Istruzioni della Banca d'Italia, non si riscontra il superamento delle soglie d'usura, il saldo ricalcolato risulta essere a credito per \in 42.242,76 con una differenza a favore della società correntista di \in 90.448,71; - nella seconda ipotesi, applicando la formula inversa del tasso di interesse, si riscontra il superamento delle soglie d'usura in 12 trimestri, il saldo ricalcolato risulta essere a credito per \in 42.242,76 con una differenza a favore della società correntista di \in 90.448,71. "In entrambe le ipotesi si perviene al medesimo risultato in quanto, nei trimestri in cui è stato accertato il superamento delle soglie d'usura, il saldo ricalcolato risulta a credito, pertanto anche nella prima ipotesi in detti trimestri non viene ricalcolato alcun interesse debitore".

Tanto precisato in ordine alle risultanze della CTU, il Giudice ritiene di dover aderire alla relazione peritale definitiva, specificando, per quanto concerne in particolare l'usura, che secondo il più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. 28 settembre 2023, n. 27545), i saggi di interesse usurari sopraggiunti rispetto all'originaria contrattazione sono da considerarsi non dovuti.

In particolare, la Cassazione ha affermato che la tutela relativa alla lesione derivante da interessi usurari sopravvenuti è riscontrabile nella violazione del principio di buonafede contrattuale, dato che i contraenti anche nell'esecuzione del contratto sono tenuti a rispettare tale principio.

Più in particolare, la corresponsione di interessi usurari comporterebbe una prestazione oggettivamente sproporzionata da parte del debitore.

Ed ancora, si precisa che nei contratti bancari, affinché una clausola di determinazione delle condizione economiche sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è necessario che quest'ultima sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, ritenendo poi, "l'indeterminatezza della misura della pattuizione relativa agli interessi convenzionali dev'essere colmata, al pari del caso di mancata pattuizione degli stessi, facendo applicazione del criterio integrativo previsto dall'art. 117, comma 7, lett. a), del TUB" (Cass. Ord. n. 20801 del 2024).

In ogni caso si ritiene che il consulente tecnico nominato si sia adeguatamente conformato ai quesiti formulati ed abbia esaustivamente chiarito quanto richiesto.

In ordine al credito affermato dal CTU con la relazione peritale definitiva, vantato dagli odierni opponenti nei confronti della Banca del Fucino s.p.a., si deve tener presente il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.. Le parti opponenti si sono infatti limitate a chiedere di "...rideterminare l'eventuale credito vantato dalla convenuta opposta nei

confronti di e dei Sig.ri e dei Sig.ri e dei Sig.ri e de degli interessi anatocistici, usurari, ultra-legali, di CMS e Commissioni di Istruttoria Veloce e degli interessi risultanti dall'illegittima pratica di antergazione e postergazione dei giorni valuta; nonché al netto del c.d. saldo zero, o, comunque, in quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed accertata in corso di causa, anche attraverso un CTU, anche tenuto conto di eventuali nuovi estratti conto prodotti dalla convenuta oltre a rivalutazione monetaria e interessi...".

Non vi è stata perciò, entro i termini processuali previsti per l'introduzione di nuove domande o la modifica di quelle già proposte (art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.), una richiesta di rideterminazione del rapporto di "dare – avere" tra le parti, né tantomeno una richiesta di accertamento positivo, ma solo una richiesta di rideterminare il credito vantato "dalla convenuta opposta nei confronti degli odierni opponenti".

Il Giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda, né pronunciarsi d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti.

Per tutte le ragioni indicate deve essere accertato che nulla di quanto richiesto in sede monitoria è dovuto all'ente creditizio (salva restando la facoltà della obbligata principale di avvalersi in separata sede degli esiti della relazione peritale con riferimento all'accertamento propizio).

In ragione dei superiori rilievi deve da ultimo essere accolta la domanda di accertamento della illegittimità della segnalazione della posizione in sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e di inefficacia retroattiva della stessa prendendosi atto della volontà di azionare la pretesa risarcitoria in separata sede.

Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.

Per le medesime ragioni le spese di CTU, liquidate come in atti, devono essere poste in via definitiva a carico della parte opposta.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del giudice unico, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 20624/2020, R.G. n. 61530/2020, emesso inter partes il 29 dicembre 2020 dal Tribunale Ordinario di Roma e, per l'effetto, revoca il decreto monitorio medesimo;
- accerta che l'obbligata principale e, per l'effetto, i fideiussori nulla deve/devono alla società opposta;
- accerta la illegittima segnalazione in Centrale Rischi eseguita in danno degli opponenti ordinandone la cancellazione con efficacia retroattiva;
- a rifondere, a favore delle parti opponenti, in solido fra loro, le spese di lite che si liquidano in € 8.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

- spese di CTU, liquidate come in atti, da porsi in via definitiva a carico della parte opposta.
- Dispone la variazione della annotazione di cancelleria da I3 a 03.

Roma, 24.10.2024

Il Giudice

Dott. Maurizio Manzi